

## VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di Settembre , presso la sede dell'Azienda Grandi Biglietterie s.r.l. in Roma sono convenuti:

- Il Sig. Stefano Palermo in qualità di procuratore speciale della Società Grandi Biglietterie srl;
- Per le OO.SS. Nazionali di categoria i Sigg.:
  1. LUCIA ANILE e LUCA De ZOLT in rappresentanza della FILCAMS CGIL
  2. ALFREDO MAGNIFICO in rappresentanza della FISASCAT CISL
  3. GABRIELE FIORINO in rappresentanza della . UILTUCS
  4. ROSSANA RANA R.S.A. Aziendale

Oggetto: disamina ricorso ad ammortizzatori sociali

### Premesso

Che la Società Grandi Biglietterie srl opera nel settore delle Agenzie Viaggi e Turismo ed è specializzata nella vendita di biglietteria ferroviaria nazionale e internazionale, di pacchetti turistici, di biglietteria aerea e quant'altro dedicato ai servizi turistici;

che opera in territorio nazionale con 14 agenzie di viaggio;



che la grave situazione economica sia nazionale che internazionale, e le forti ripercussioni dalla stessa provocate sul comparto turistico, che si sono via via sempre più aggravate nel corso del recente passato, hanno pienamente coinvolto la società Grandi Biglietterie, che sta subendo le conseguenze del generale abbattimento dei consumi, della concorrenza spietata del mercato , dell'impossibilità di mantenere una adeguata competitività;

che in particolare la società Grandi Biglietterie ha assistito ad una progressiva contrazione dei servizi richiesti dalla clientela, e di conseguenza delle commissioni maturate, tale da generare un pesante abbattimento del fatturato che non ha consentito di continuare a sostenere i costi di gestione agli stessi livelli del passato;

che per quanto sopra la società aveva previsto la necessità di interventi strutturali sul personale che evidenziava un esubero di n. 25 unità lavorative e che a tale fine aveva richiesto un incontro alle OO.SS. per discutere ed analizzare l'esubero del personale e la relativa situazione aziendale;

che nell'ambito di tale incontro le OO.SS. avevano sollecitato l'azienda ad individuare soluzioni alternative in riferimento al problema occupazionale, anche se, come dalla stessa ribadito, per garantire un durevole equilibrio economico finanziario erano necessari interventi mirati alla riduzione dei costi di gestione tali da consentire una ripresa della redditività e competitività;

che dopo un ampio esame dell'intera situazione economica produttiva aziendale, e sulla base delle motivazioni espresse dalla Direzione Aziendale in premessa, le parti avevano concordato di far ricorso, all'istituto del contratto di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art.1 - Legge 863/84 e del D.L. 148/93 convertito



con modificazione a valere per il periodo dal 01/04/2014 al 31/03/2015 onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale così come specificato in premessa.

che tale contratto di solidarietà interessava complessivamente n. 69 lavoratori;

che la crisi economica attraversata dall'azienda, lungi dall'essere superata, non risulta tuttavia nel corso dell'ultimo anno aver subito ulteriori aggravamenti, anche per effetto della riduzione dei costi di gestione ottenuta con l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, per cui gli esuberi che avevano generato i precedenti contratti di solidarietà sono ancora presenti ed interessano ora n. 22 lavoratori;

#### Tutto ciò premesso

Le parti come sopra costituite, dopo un attento esame della situazione economica aziendale, e dopo ampia discussione nel corso della quale la società ha nuovamente ribadito alle OO.SS. che per garantire un durevole equilibrio economico e finanziario sono necessari interventi mirati alla riduzione dei costi di gestione tali da consentire la necessaria redditività e competitività,

concordano quanto segue:

di rinnovare dal 01/10/2015 e fino al 30/09/2016 l'Istituto del contratto di solidarietà in deroga alla vigente normativa (art. 1, comma 9, legge 223/91), quale strumento alternativo alla procedura di mobilità, finalizzati al mantenimento in azienda (entro i limiti di legge) delle eccedenze di personale dichiarate nel citato contratto, come previsto dall' art. 7 del DM 46448 del 10/07/2009.

che tuttavia, alla luce di quanto esposto in premessa, preveda una astensione dal lavoro tale da determinare una riduzione percentuale massima nella misura del 50% del normale orario di lavoro.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello del Turismo – pubblici esercizi ;

l'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. è di 40 ore settimanali;

i motivi che hanno determinato l'esubero sono meglio dettagliati in premessa;

la durata del contratto di solidarietà è di un anno, rinnovabile e decorre dal 01/10/2015 al 30/09/2016.

Tale contratto di solidarietà interessa N° 69 lavoratori, di cui 64 full-time e 5 part-time (1 part-time a 35 ore settimanali, 2 part-time a 30 ore settimanali e 1 part-time a 24 ore settimanali e 1 part-time a 32 ore settimanali), di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente accordo;

Di base, La riduzione percentuale oraria media sarà pari al 35 %.

La parametrizzazione sull' orario medio settimanale è di 26 ore per i lavoratori full-time, di 22,35 ore per 1 lavoratore part-time a 35 ore settimanali, 19,30 ore per 2 lavoratori part-time a 30 ore settimanali e 15,20 ore settimanali per i lavoratori part-time a 24 ore settimanali di 20,40 per un lavoratore part-time a 32 ore e verrà attuata attraverso turnazioni tali da realizzare un'astensione dal lavoro settimanale pari a 14 ore per i 64 lavoratori full-time, di 12,25 ore per 1 lavoratore con contratto di lavoro part-time a 35 ore settimanali, di 10,30 ore per i

2 lavoratori con contratto di lavoro part-time a 30 ore settimanali e di 8,40 per 1 lavoratore part-time con contratto di lavoro a 24 ore settimanali; e di 11,20 per 1 lavoratore part-time con contratto di lavoro a 32 ore settimanali;

le parti convengono che l'Azienda, ai sensi dell'art.5, comma 10, L.236/93, previa comunicazione alle OO.SS., al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro ovvero per importanti esigenze aziendali, si impegnerà ad aumentare le prestazioni dei lavoratori entro i limiti del normale orario di lavoro.

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:


- miglioramento del piano commerciale e organizzativo teso all'affermazione dell'azienda sul mercato, attraverso una maggiore attenzione alla qualità ed al servizio, e un rafforzamento della competitività.
- incremento dei servizi offerti, attraverso il monitoraggio costante del mercato e l'acquisizione di nuovi contatti commerciali.
- più razionale impiego della forza lavoro, con l'obiettivo di realizzare un sensibile abbattimento dei costi fissi;
- perfezionamento delle tecniche di vendita attraverso corsi specifici di *customer service* e *cross selling* degli addetti alla vendita.
- rinnovato impulso finalizzato all'apertura di nuovi punti vendita, alla riduzione delle perdite subite nell'ultimo periodo a seguito della contrazione del mercato.

Quanto sopra, nella speranza che nell'anno in cui verrà prorogato il contratto di solidarietà, la situazione economica Internazionale ed Italiana subisca delle modifiche positive per cui si possa ritornare alla precedente condizione nell'interesse non solo del personale, ma anche della Azienda.

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà in sede aziendale ogni sei mesi con le parti firmatarie del presente accordo.

Letto sottoscritto e confermato in tutte le sue parti.


I R.S.A



La Società  


Le OO.SS.

Filcams CGIL



Fisascat C/ST



Uiltucs

